

proposta: 15695  
numero: 67  
data: 19/03/2020

Servizio / Settore: **SINDACO**

## ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

**Nr. 67 DEL 19/03/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>EMERGENZA "CORONAVIRUS COVID-19" - LIMITI AL TRANSITO SUL PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO "CHICO MENDEZ".</b>
-----------------	--

<b>U</b>
Comune di Mirandola Comune di Mirandola
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0008626/2020 del 19/03/2020
Firmatario: ALBERTO GRECO



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

## **IL SINDACO**

Preso atto della grave situazione d'emergenza causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che impone l'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;

Vista la propria ordinanza n. 66 del 14 marzo 2020, con cui, tra l'altro, si è vietato l'ingresso a tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubblici e si è disposta la chiusura di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale, sino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18.03.2020, in cui si stabilisce la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici e si consente l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari); nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione;

Dato atto che nel Comune di Mirandola è presente il percorso ciclopedonale denominato "Chico Mendez", compreso tra via Boccaccio e via Camurana, che presenta una limitata ampiezza della carreggiata, tale da non consentire, in caso di presenza di un rilevante numero di persone, il mantenimento della prescritta distanza di sicurezza;

Ritenuto pertanto di dover adottare i necessari provvedimenti, al fine di evitare il verificarsi di tale situazione;

Visti i commi 5 e 6 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

## **ORDINA**

1 – di vietare il transito in qualunque forma (pedonale, ciclistico e con qualsiasi altro mezzo) sul percorso ciclopedonale denominato "Chico Mendez", compreso tra via Boccaccio e via Camurana; gli unici transiti consentiti sono quelli motivati da esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante apposita autodichiarazione;

2 – tale disposizione ha validità dalla data di emissione della presente ordinanza, giovedì 19 marzo, sino a venerdì 3 aprile, con riserva di modifica o reiterazione in base all'evolversi della situazione.

L'inosservanza di quanto disposto nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale a carico dei trasgressori.

Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, all'ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO  
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 20 e seguenti.  
D.Lgs 82/2005)*